

Azienda:

ARPAC-MULTISERVIZI srl

Indirizzo:

Via Nuova Poggioreale n° 11, edificio 5

Città:

80143 - NAPOLI -

DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Articoli 18, 28, 29 D. Lgs. 9 Aprile 2008 come modificato da D. Lgs. 106/09 e smi)

Misure Anti-COVID (aggiornato ai protocolli condivisi e confermati)



Edizione:

14/12/ 2020

Firma Datore:

Napoli: 14 - Dic. - 2020

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Riepilogo Revisioni

N° Rev.	Data	Descrizione della Revisione
2.0	14 -Dic.- 2020	Revisione ed aggiornamento + Integrazione Covid

Introduzione

Il presente Documento è stato redatto dalle seguenti persone, che ne sottoscrivono il contenuto:

TIPOLOGIA FIGURA NOMINATIVO

FIRMA

Datore di Lavoro: *Antimo Piccirillo*

RSPP: *Arch. Granata Aniello*

Medico Competente: *Autiero Ciro*

Il presente Documento è stato redatto previa consultazione del/dei seguenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

R.L.S:

Maria Chiariello

Giovanni Avolio

Mario del Noce



PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è stato redatto alla luce del D.Lgs 81 del 9/04/2008 pubblicato sulla G.U. n°108 del 30/04/2008 "Testo Unico in materia di Sicurezza". Per i contenuti del documento si è preso in considerazione quanto dettato dall'art. 28, mentre per le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi si è tenuto conto dell'art. 29 del succitato decreto. Nel presente documento sono riportati i criteri per la valutazione di tutti i pericoli e dei relativi rischi, la valutazione di detti pericoli e dei rischi, le relative misure di sicurezza adottate in riferimento alle attività che il personale dell'azienda **ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.** svolge, sia presso la sede nel Centro Polifunzionale INAIL Edificio 5 Via Nuova Poggioreale 11, 80143 Napoli, sia presso le sedi del committente e sia per le attività esterne.

In esso sono state illustrate le operazioni e la relativa valutazione dei rischi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 81 del 9/04/2008 e s.m.i, in particolare si è tenuto conto di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 8/10/2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D. lgs 26/03/2001 n° 1511 e s.m.i nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

Per quanto sopra quindi, il presente elaborato intende valutare l'esposizione ai rischi del personale, individuando e programmando, se necessarie, le azioni e gli interventi finalizzati a contenere il rischio al più basso livello possibile.

Il presente documento non deve essere considerato una procedura di lavoro statica, ma è assunto quale strumento dinamico di prevenzione e viene aggiornato nel tempo, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, ogni qual volta che si verificano mutamenti che potrebbero renderlo obsoleto, in particolare:

- a) In occasione di modifiche dell'attività o dell'organizzazione del lavoro;
- b) In relazione al grado di evoluzione della tecnica;
- c) Avvio di nuove attività, impiego di nuovi macchinari, utilizzo di nuovi prodotti, tecnologie, sostanze, variazione del lavoro;
- d) Infortuni significativi;
- e) Riflessioni emerse dalle riunioni periodiche art. 35 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i (ex art. 11 Digs. 626/94);
- f) Variazione della normativa vigente;
- g) Riflessioni emerse dai sopralluoghi negli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- h) Suggerimenti provenienti dal Medico Competente;
- i) Suggerimenti provenienti dai lavoratori e dai preposti;
- l) Aggiornamenti delle metodiche valutative, particolarmente quelle di tipo metodologico;
- m) Osservazioni e proposte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- n) Osservazioni delle autorità di vigilanza e controllo.



Il documento dovrà essere letto in maniera coordinata con le schede di valutazione dei pericoli e dei rischi allegati. Il suo corretto utilizzo, sarà tanto più utile quanto più se ne terrà conto nella elaborazione di procedure di lavoro, nella formazione e informazione del personale. Si evidenzia che i contenuti del presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) si applicano, anche, a eventuali lavoratori/lavoratrici subordinati e autonomi (comma 4 art. 3 D. lgs. 81/2008 e s.m.i.), prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (comma 5 art. 3 D. lgs. 81/2008 e s.m.i.), a lavoratori in distacco (comma 6 art. 3), a lavoratori a progetto (comma 7 art. 3), a lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (comma 8 art. 3), a lavoratori a domicilio, ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza.

Ad esso vanno allegati schede di rischio di attrezzature e di eventuali sostanze che siano impiegate nelle normali attività lavorative previste o che si andranno ad eseguire. Detti contenuti devono essere tenuti il più possibile da conto per meglio elaborare eventuali procedure di lavoro ed anche nella formazione/informazione mirata dei lavoratori.

In particolare il documento contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento è stato redatto dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento dei lavoratori, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e con la collaborazione del Medico Competente i cui dati sono custoditi dal Datore di Lavoro c/o l'azienda (come previsto dal comma 4 art. 29 D. lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed a disposizione degli enti interni ed esterni addetti alla consultazione ed al controllo.



Revisione

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Definizioni

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
 - L'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
 - Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
 - L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
 - I volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
 - Il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;



- **Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- **Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- **Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- **Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D. lgs. 81/08 e s.m.i., validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D. lgs. 81/08 e s.m.i., previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- **Linee guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- **Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- **Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
 - la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
 - lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
 - l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
 - ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- **Responsabilità sociale delle imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

4

Definizione dei gruppi omogenei dei lavoratori:

I **gruppi omogenei** sono gli **insiemi** di lavoratori che per attività svolta, per cicli di lavoro cui sono **adibiti**, per luoghi frequentati e per fattori di rischio hanno profili di esposizione **equivalenti**.

I **gruppi omogenei** sono individuati sulla base dell'analisi delle seguenti informazioni:

- **Descrizione della mansione:** la tipica **giornata lavorativa** è descritta come una serie di attività e l'**appartenenza** al gruppo è il risultato di profili simili;
- **Area o unità operativa:** le attività sono raggruppate per aree di lavoro e l'appartenenza al gruppo è fissata dall'**operare** in una determinata area.

I **Gruppi omogenei** sono **analizzati** nel dettaglio, quindi nel **presente** documento vengono riportate tutte le **informazioni** che **servono** a **caratterizzare** il gruppo **omogeneo** in termini di:

- Attività svolta;
- Rischi cui sono esposti;
- Livelli di rischio;
- Misure di adeguamento.

3.1 Lavoratrici in Stato di Gravidanza

In **relazione** al gruppo delle lavoratrici **l'ARPAC - Multiservizi srl** ha provveduto anche i rischi a cui sono esposte dette lavoratrici, **provvedendo** a **fornire** le giuste indicazioni **come** da disposto legislativo.

La tutela della salute lavoratrici madri **attraverso** l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le **gravide**, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio **abortigeni**, mutageni e teratogeni, ha **comportato** la valutazione dei rischi per la **sicurezza** e la **salute** delle lavoratrici gestanti, **puerpere** o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le **lavoratrici** addette alle lavorazioni. A seguito della suddetta **valutazione**, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine **generale** da adottare:

- 1) Verranno modificati i ritmi **lavorativi**, in **modo** che essi non siano eccessivi e, che non comportino una **posizione** particolarmente **affaticante**.
- 2) Se **richiesto** dal medico competente, o se **obbligatorio** per legge a causa di **rischi** specifici, si predisporrà che la **lavoratrice** venga **adibita**, in via provvisoria, ad altra mansione .
- 3) In caso di ulteriori **prescrizioni** specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi.

Le **lavoratrici** addette alle rispettive mansioni ed il **rappresentante** per la sicurezza sono stati informati sui risultati della **valutazione** e sulle **conseguenti** misure adottate. Nota L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le **lavoratrici** dipendenti di datori di lavoro pubblici o **privati**, di utilizzare in forma flessibile il **periodo** dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), **posticipando** un mese dell'astensione **prima** del parto al **periodo** successivo al parto.



Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione. Qui di seguito viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

- a) POSTURE INCONGRUE
- b) POSTURA ERETTA PROLUNGATA
- c) LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE
- d) LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO
- e) MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI
- f) LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO
- g) RUMORE
- h) SCUOTIMENTI VIBRAZIONI
- i) SOLLECITAZIONI TERMICHE
- j) RADIAZIONI IONIZZANTI
- k) SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)
- l) PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALLO ORGANISMO UMANO
- m) LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI.

Comunque considerate le tipologie di attività ed i rischi relativi, in caso di lavoratrici in stato di gravidanza non verranno impiegate per attività esterne e per quelle attività per cui è prevista la presenza di agenti chimici o biologici, saranno destinate solo alle attività di ufficio.



Figure Aziendali

Dati identificativi dall'azienda

Ragione Sociale ARPAC - Multiservizi S.r.L.
Datore di Lavoro Antimo Piccirillo
Codice ISTAT
Codice fiscale
P. IVA 04709971214
Totale dipendenti 252

Sede Legale

Indirizzo Via Nuova Poggioreale, n° 61 – Centro polifunzionale
CAP INAIL 80143
Città Napoli
Telefono 0810901461
Fax

Sede Operativa

Indirizzo
CAP
Città
Telefono
Fax

Rappresentante Legale

Nominativo

Città

Telefono

Fax

Email

Antimo Piccirillo

Melito di Napoli

0810901461

0810901456

segr.generale@arpacmultiservizi.it

X

Datore di lavoro

RSPP

Medico Competente

RLS

PICCIRILLO ANTIMO
GRANATA ANIELLO
AUTIERO CIRO
CHIARIELLO MARIA; AVOLIO GIOVANNI; DEL NOCE MARIO

Descrizione Azienda

La struttura della sede Aziendale è un livello al **secondo** piano di edificio costituito in ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. ha sede nel Centro Polifunzionale INAIL Edificio 5 Via Nuova Poggioreale n° 61, 80143 Napoli. La struttura è **costituita** dall'intero piano, **situato** al Piano **secondo**, per uso uffici. La facciata dell'immobile è **realizzata** con pannelli modulari con **struttura** metallica e vetri.

I vani hanno un'altezza interna di 2,70 mt., i servizi igienici sono suddivisi nel seguente modo:

- n. 1 per **diversamente** abili e n. 2 bagni donne;
- n. 1 **bagno** uomini.

I **servizi** igienici privi di aerazione diretta sono dotati di **idoneo** impianto di aerazione forzata. Gli uffici **dispongono** di superfici trasparenti che **permettono** il passaggio di luce **per** l'illuminazione dagli ambienti di lavoro; la **luce** naturale è integrata da un impianto di illuminazione artificiale che, per **numero** e **posizioni** delle sorgenti, **garantisce** un livello di illuminamento in linea con le **norme** tecniche attualmente ritenute accettabili. Le vie di esodo, inoltre, sono **provviste** di corpi luminosi di **emergenza** con alimentazione autonoma, che entrano immediatamente in **funzione** in caso di guasto dell'impianto principale o a **seguito** dell'**interruzione** dell'energia elettrica. L'impianto di illuminazione di **emergenza** viene attivato e verificato almeno ogni sei mesi.

La struttura è **coperta** da regolare certificato di abitabilità **rilasciato** dall'Unità Sanitaria Locale n° 46 S. Lorenzo — Vicaria Poggioreale Piazza Nazionale n° 95.

ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. ha per oggetto sociale la gestione di servizi istituzionali strumentali necessari per lo svolgimento delle attività dell'A.R.P.A.C., in particolare vengono svolte le seguenti attività:

- servizi di supporto operativo agli uffici **amministrativi** e **tecnici** dell'ARPAC;
- **manutenzione ordinaria** e **straordinaria**;
- **pulizia, disinfezione** e **disinfestazione**;
- **lavaggio** e **custodia** dei beni immobili e **mobili**, impianti **complessi** e **laboratori**;
- **servizi di supporto operativo** per l'attività di **consulenza tecnica** - **scientifica** nel **campo** della **prevenzione** e della **tutela ambientale**;
- **monitoraggio ambientale**: **verifica**, **censimento**, **caratterizzazione** dei siti **inquinati**.

Descrizione Attività Lavorativa

Nel Centro Polifunzionale INAIL Edificio 5 Via Nuova Poggioreale n° 61, 80143 Napoli, vengono svolte prevalentemente attività di ufficio. Negli uffici sono presenti oltre che alle normali attrezzature necessarie alle funzioni, anche i videotermini e relative stampanti. L'illuminazione e l'aerazione sono sufficienti per l'attività svolta. I locali sono dotati di impianto di climatizzazione.

Il personale dell'ARPAC MULTISERVIZI srl - effettua anche servizio esterno, in particolare svolge le seguenti attività a seguito di approvazione di specifici progetti:

- 1) **Sopralluoghi** presso cantieri per caratterizzare i siti inquinanti, attività che viene svolta attraverso Macro-Fasi:
 - a) **Raggiungere Cantiere** con auto Aziendale;
 - b) Caratterizzazione del sito;
 - c) **Decespugliare** di determinate aree;
 - d) Utilizzo di trivelle manuale per prelevare Campioni;
 - e) Trasporto dei campioni presso i laboratori analisi
- 2) **Monitoraggi** delle emissioni in atmosfera attraverso le seguenti macro fasi:
 - a) Raggiungimento del sito tramite autovettura aziendale;
 - b) Prelievo dei campioni dai punti di emissione;
 - c) Trasporto campioni presso i laboratori di analisi;
- 3) Trasporto campioni con le seguenti macro-fasi:
 - a) Viaggio in auto aziendale;
 - b) Prelievo dei campioni per conto ARPAC;
 - c) Trasporto campioni con specifici contenitori, presso i Dipartimenti dell'ARPAC di Napoli-Avellino-Benevento-Caserta-Salerno.

Oltre alle suddette attività, il personale dell'ARPAC Multiservizi srl, effettua servizi anche presso i dipartimenti dell'ARPAC in particolare:

- 1) Pulizie locali;
- 2) Pulizia e sanificazione dei pavimenti nei laboratori;
- 3) Lavaggio vetreria da laboratorio ed i laboratori

Per la descrizione dettagliata delle singole attività, per la valutazione dei rischi e per le relative misure di prevenzione da adottare si rimanda agli specifici Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti per ogni sede ARPAC presso cui risulta impegnato personale dell'ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.) e per eventuali singoli progetti specifici, una volta approvati.



PERICOLI

I pericoli che si presentano in genere in ogni attività lavorativa, sono causati da Ambienti e Attrezzature:

- Attrezzi Manuali
- Macchine – Attrezzature
- Impianti Elettrici
- Apparecchi a pressione
- Manipolazioni oggetti e/o sostanze
- Immagazzinamento
- Impianti o apparecchi a gas
- Mezzi sollevamento
- Mezzi trasporto

Pericoli per la Salute:

- Agenti Chimici
- Agenti Fisici
- Agenti Biologici
- Condizioni Microclimatiche

Pericoli Organizzativi :

- Personale inesperto poco formato od addestrato
- Responsabilità non bene definite
- Carenza sistema autorizzazioni
- Verifiche interne insufficienti

Descrizione Criteri Valutazioni

Metodo di valutazione

Per l'analisi e la valutazione dei rischi oggetto del presente documento e della conseguente individuazione delle misure di adeguamento e miglioramento viene seguito un percorso logico e procedurale idoneo per:

- L'identificazione dei pericoli;
- L'identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti;
- La stima dell'entità delle esposizioni;
- La valutazione della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- La stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- La valutazione dell'applicabilità e dell'efficacia degli interventi di prevenzione e protezione;
- La programmazione di tali interventi.

Identificazione dei pericoli e loro classificazione

La prima fase del **processo** di **valutazione** dei rischi ed identificazione delle misure di adeguamento è l'identificazione dei pericoli; **questa** è una fase fondamentale nel processo di analisi e valutazione del rischio. La delicatezza di questa fase impone quindi un approccio assolutamente metodico e **sistematico**. Di fondamentale **importanza** per questa fase è l'analisi del ciclo lavorativo e del **processo**, l'analisi degli impianti e delle **attrezzature**, l'analisi dell'organizzazione del lavoro, l'**analisi** del comportamento delle persone. A supporto di tale valutazione vengono pertanto esaminate le finalità delle attività o delle operazioni, con la descrizione delle macchine/attrezzature/apparecchiature **utilizzate**, degli impianti, delle apparecchiature **utilizzate** e delle **sostanze** impiegate e prodotte;

- a) Le caratteristiche del luogo di **lavoro** e il grado di interazione ed interferenza con l'attività;
- b) Il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o alle operazioni svolte in quell'ambiente di lavoro e le caratteristiche delle relative attività.

Questo esame permette di classificare i **pericoli** cui sono potenzialmente esposti i lavoratori. A conclusione della fase di analisi dei pericoli vengono definiti i gruppi omogenei di rischio che costituiranno la base per la successiva **valutazione**.

Valutazione dei Rischi

La stima del rischio di esposizione ai pericoli individuati è eseguita, attraverso:

- a) Una **verifica** qualitativa dell'esistenza di situazioni in cui permane un'esposizione **significativa** (rischi residui) derivanti da specificità e particolarità delle lavorazioni, nonostante la **conformità** normativa;
- b) Una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame **oggettivo** della entità e della durata delle **lavorazioni**, delle modalità operative svolte e di tutti i **fattori** che **influenzano** le modalità e l'entità dell'**esposizione**, **nonché** in analogia con i dati di **condizioni** di esposizione similari riscontrati nello stesso settore operativo;
- c) La misura diretta dei parametri che **possono caratterizzare** i fattori di rischio, che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla **conseguente** valutazione **attraverso** il confronto con indici di riferimento. Tale misura è **indispensabile** nei casi **previsti** dalle specifiche normative.

La **valutazione** dei rischi viene svolta **attraverso** la **metodologia** di **seguito** descritta.

Metodologia di valutazione adottata

Le informazioni **derivanti** dalle attività di **individuazione** dei pericoli e delle attività di **verifica** della conformità normativa, di analisi degli infortuni e delle malattie professionali, di analisi delle **assenze** e del turn-over sono funzionali all'attività di valutazione del rischio.

Si definisce Rischio **R** relativo ad un **pericolo associabile** ad un'attività o **lavorazione come** funzione di due **grandezze**:

- **P** la probabilità che l'evento indesiderato accada in un certo intervallo temporale;
- **G** la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato.

La definizione data è riassunta nell'**equazione**:

$$R = P \cdot G$$

I valori di **P** e di **G** sono grandezze discrete che assumono dei valori stabiliti in funzione di un'analisi di tipo quantitativo (misura diretta del fenomeno) che comparativo (analisi qualitativa coadiuvata da confronti di tipo quantitativo con situazioni analoghe).

Per la stima di **P** tali criteri tengono in considerazione entrambe quelle componenti che alcuni autori definiscono rispettivamente Probabilità Primaria o di Accadimento e Probabilità Secondaria o di Contatto.

La prima è definita come la "probabilità di accadimento di una situazione di pericolo in grado di causare un danno in determinate circostanze".

La seconda si definisce come "la probabilità che si verifichino le circostanze che permettono al pericolo di trasformarsi in un danno per le persone e/o le cose e/o l'ambiente".

Nel complesso il valore di **P** è assegnato valutando, da un lato, fattori correlati alla Probabilità di Accadimento quali la frequenza passata di eventi analoghi, il numero di eventi indipendenti o meno che possono portare allo stesso effetto dannoso, il livello ipotizzabile di sorpresa che il verificarsi dell'evento creerebbe in azienda, e, dall'altro, la presenza di persone o cose che possono essere danneggiate ed il tempo di esposizione all' pericolo in esame, ovvero variabili legate alla Probabilità di Contatto.

In base a questi criteri sono possibili quattro livelli di probabilità compresi tra 1 (Non Probabile) e 4 (Altamente Probabile).

Classificazione dei livelli di probabilità P		
Definizioni/Criteri	Livello	Valore
Potrebbe NON accadere (Non Probabile). Non sono noti casi analoghi; L'evento è correlabile solo alla concomitanza di più eventi indipendenti e improbabili; Il fatto non è credibile; Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	Non Probabile	1
Potrebbe accadere (Possibile). I casi noti sono rari; L'evento dipende da una sola causa o da eventi dipendenti tra loro o da più eventi indipendenti ma probabili; Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa.	Possibile	2
Potrebbe accadere qualche volta (Probabile). Sono noti casi analoghi; L'evento dipende da una causa probabile; Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.	Probabile	3
Potrebbe accadere facilmente molte volte (Altamente Probabile). Casi analoghi sono noti e si sono già verificati fatti analoghi; L'evento è certamente prevedibile; Può dipendere da più eventi indipendenti che producono lo stesso effetto, anche se poco probabili; Il verificarsi del danno come conseguenza della mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.	Altamente Probabile	4

Analogamente per la stima di G sono possibili quattro livelli di **entità** del danno compresi tra 1 (Lieve) e 4 (Grave), a seconda della **gravità** del danno associabile al verificarsi dell'evento.

Classificazione dei livelli di probabilità P		
Definizioni/Criteri	Livello	Valore
Infortunio o episodio di esposizione temporanea, rapidamente reversibile; Medicazione e/o infortunio in franchigia (≤ 3 gg).	Lieve	1
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità parziale; Infortunio non in franchigia (> 3 gg).	Modesto	2
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità permanente.	Significativo	3
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di inabilità totale.	Grave	4

Per quanto riguarda la gravità del danno occorre precisare i seguenti aspetti. Bisogna tener presente che la gravità che stiamo valutando dovrà essere la più probabile, essendo una valutazione presuntiva, inoltre, nel caso in cui le conoscenze scientifiche, statistiche, tossicologiche, epidemiologiche ecc. non premettono di presumere una qualunque livello di gravità, dovrà prevalere l'aspetto cautelativo, quindi, il livello di gravità dovrà essere pari al possibile danno maggiore.

GRIGLIA DI CRITICITÀ $R = P \times G$

		DANNO			
PROB	RISCHIO	Lieve 1	Modesto 2	Significat ivo 3	Grave 4
	1 Non Probabile	1	2	3	4
	2 Possibile	2	4	6	8
	3 Probabile	3	6	9	12
	4 Altamente Probabile	4	8	12	16

fe

Legenda e classificazione del Rischio

	Accettabile	Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile
	Basso	Sono prevedibili danni probabili di tipo reversibile
	Notevole	Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile
	Elevato	E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili

Classe di Rischio	Priorità di Intervento	Avvio della procedura di risoluzione
Elevato ($12 \leq R \leq 16$)	Immediato L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.	Da 0 a 4 settimane
Notevole ($6 \leq R \leq 9$)	Urgente L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi, anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.	Da 1 a 6 mesi
Accettabile ($3 \leq R \leq 4$)	Medio Termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.	Da 6 a 12 mesi
Basso ($1 \leq R \leq 2$)	Lungo Termine Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione	Oltre 12 mesi

Valutazione dei rischi per Sede

Di seguito l'analisi del rischio per Sede. Per ogni singola sede sono stati individuati i gruppi omogenei, quindi si è proceduto all'analisi, la quale si è concentrata sulle procedure di lavoro, sulle modalità operative di ogni singolo gruppo omogeneo, comprese quelle di carattere straordinario e saltuario, nonché sulle macchine, attrezzature, sostanze ed impianti utilizzate ed i dispositivi di protezione individuale disponibili.

I risultati dell'analisi contengono per ognuno dei gruppi omogenei individuati le seguenti informazioni:

- Attività svolte;
- Pericoli principali;
- Livelli di rischio;
- Misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare ed il relativo programma di miglioramento;
- DPI e attività per le quali sono richiesti.

A tutela dei Lavoratori ed Ambienti si differenziano Le Misure Adottabili e precisamente:

- A) Tecniche** : Migliorie al ciclo tecnologico ed impianti – Migliorie posto ed ambiente di lavoro – Sostituzione sostanze Chimiche pericolose – Monitoraggio e Contenimento.
- B) Organizzative** : Organizzazione interna per gestione sicurezza e salute – Formazione – Informazione – Addestramento – Interventi per tempi e livelli esposizioni – Controllo Ambientale e Sanitario.
- C) Procedurali** : Procedure Controllo e Prevenzione – Piani Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso – Manuali operativi di sicurezza.
- D) DPI** : Individuali e Collettivi – Formazione ad uso e conservazione.

Priorità di Intervento :

- **Rischio Accettabile** : Azioni Migliorative da valutare in programmazione.
- **Rischio Tollerabile** : Azioni Migliorative da Programmare a breve e medio termine.
- **Rischio Migliorabile** : Azioni migliorative da applicare con urgenza.



Ambiente: UFFICI

Rischi Presenti

Affaticamento Oculo-Visivo; Problemi muscolo-scheletrici; Reperibilità -monotonia
Affaticamento mentale; Stress; Mobbing;

Causa

Utilizzo Videoterminali -- Carichi di Lavoro Situazioni di Conflitto

Misure di Prevenzione e Protezione

Illuminazione delle postazioni è ottimale a garantire adeguato confort visivo;
Informare per la necessità di adottare postura corretta di fronte al video;
Distribuzioni mansioni e carichi;
Le attività non richiedono in genere elevati livelli di attenzione o eccessiva memorizzazione dati;
L'organizzazione del lavoro facilita le relazioni e collaborazioni -- Distanze contenute per agevolare comunicazioni tra lavoratori -- Non si verifica persecuzione psicologica o sanzioni

Interventi di Miglioramento

- 1) Informazione e Formazione continua dei Lavoratori
- 2) Evitare Monotonia con distribuzione ed prevedere idonee pause e alternanza attività
- 3) Evitare alti livelli di attenzione per più del 50% del tempo lavorativo
- 4) Incentivare le relazioni amichevoli e collaborative tra i lavoratori
- 5) Ascolto dei lavoratori per esprimere loro pareri



Ambiente: esterno ed interno presso committente

Rischi Presenti

- a) Incidenti automobilistici – b) caduta, inciampo – c) cadute dall'alto
- d) Biologico – e) Chimico.

Causa

- a) Uscite per sopralluoghi presso altre sedi, cantieri, laboratori –
- b) Strade o sentieri sterrati i disconnessi
- c) Utilizzo di ponteggi, scale, trabattelli, piattaforme aeree di proprietà committente
- d) Dovuto a presenza di agenti biologici nelle discariche o nelle aree soggette a bonifica
- e) Dovuto a trasporto di campioni di prodotti ai laboratori

Misure di Prevenzione e Protezione

- a) Tutte le autovetture sono nuove, sono in costante manutenzione ordinaria e straordinaria da ditte autorizzate e specializzate, con collaudo periodico come previsto dalla motorizzazione civile, coperte di regolare assicurazione. I lavoratori che utilizzano detti mezzi, sono tenuti ad osservare scrupolosamente il codice della strada, di controllare l'efficienza delle stesse segnalando prontamente qualsiasi disfunzione dovessero rilevare.
- b) lavoratori devono sempre utilizzare i DPI messi a loro forniti, attenersi alle istruzioni ricevute.
- c) lavoratori devono sempre utilizzare i DPI forniti dal D.L. nel caso imbracature di sicurezza ancorate come previsto a come formati e attenersi alle indicazioni ed eventuali prescrizioni ricevute.
- d) I lavoratori devono sempre utilizzare DPI forniti dal D.L. ed istruzioni ricevute-e) I lavoratori devono sempre utilizzare DPI forniti dal D.L. ed attenersi alle informazioni ricevute - Utilizzare specifici contenitori in PVC per il trasporto dei campioni.

Interventi di Miglioramento

Informazione e formazione continua degli operatori, con riferimento anche all'uso e mantenimento dei DPI e DPC

Per quanto attiene alle attività svolte presso i dipartimenti ARPAC in appalto, rischi vengono raggruppati in due macro aree:

A) Rischi propri dell'Ambiente in cui si opera

- 1) Ambiente di lavoro in genere
- 2) Condizioni pavimentazione
- 3) Sicurezza macchine ed attrezzature
- 4) Aereazione
- 5) Temperatura
- 6) Illuminazione
- 7) Rumore
- 8) Efficienza ed affidabilità impianti tecnologici



I suddetti punti sono di competenza del committente e quindi dallo stesso valutati, il quale come previsto dal D. Lgs.81/08 e s.m.i. ha informato la Soc. ARPAC Multiservizi srl.

B) Rischi propri dell'Attività svolta

- 1) Rischio elettrocuzione per uso apparati o utensili elettrici;
- 2) Prevenzione Incendi, per utilizzo spray, lucidanti, disinfettanti;
- 3) Utilizzo di sostanze detergenti;
- 4) Passaggi e camminamenti interni al luogo di lavoro;
- 5) Raccolta rifiuti.

I rischi del gruppo A sono di competenza del solo Committente, quale titolare degli ambienti, verranno evidenziati ma saranno oggetto di programma di adeguamento da concordare.

RISCHI Ambiente

Rischi Presenti

- a) Elettrocuzione
- b) Ustione
- c) Investimento da prodotti chimici
- d) Inalazione prodotti chimici
- e) Contaminazione biologica
- f) Incendio inalazione fumi
- g) Scivolamento su pavimenti a seguito perdite liquidi
- h) Scottature Inalazione fumi
- i) Scottature
- l) Schiacciamento arti e/o corpo

Causa

- a) Perdite isolamento conduttori e/o rottura interruttori; o perdite liquidi su pavimenti in vicinanza di utenze o comandi elettrici
- b) Sostanze chimiche su filtri cappe aspiranti durante le pulizie di banchi, filtri, cappe e lavaggio vetrerie.
- c) In caso di rottura o caduta contenitori con sostanze chimiche sui banchi di lavoro.
- d) Durante operazioni di svuotamento o travaso di prodotti chimici o campioni in esame
- e) Presenza di prodotti biologici sui banchi dei laboratori, contatto con prodotti e contaminazione per la raccolta di campioni infetti durante le operazioni di lavaggio di vetreria infetta
- f) Corto-circuito impianto elettrico e attrezzature da ufficio o dei laboratori
- g) Rottura accidentale di condutture.
- h) Cortocircuito in sala fotocopiatrici.
- i) Contatti con vetreria messe ad asciugare nelle stufe
- l) Caduta oggetti, attrezzature, bombole gas



Misure di Prevenzione e Protezione

- a) Evitare di effettuare qualsiasi intervento sui quadri elettrici o su componenti o rimuovere protezioni o sicurezze, non pulire parti alimentate o quadri se alimentati e comunque non con mezzi umidi. Prima di effettuare asciugature, assicurarsi che prese quadri ed altro siano stati disalimentati.
- b) **Obbligo** prima di qualsiasi intervento su banchi e cappe utilizzare i DPI
- c) Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o spostamento di vetreria od altri oggetti da banchi, lavabi è fatto obbligo di indossare gli appositi DPI es: guanti antiacido, grembiuli antiacido, mascherine
- d) L'accesso alle zone od aree ove si possono liberare sostanze aero-disperse è consentito solo con opportuni DPI la scelta dei DPI va effettuata dal D.L. dal RSPP a seguito di verifiche schede tecniche e di rischio di sostanze o prodotti e delle operazioni da effettuare.
- e) Prima di effettuare interventi di raccolta o pulizia è obbligatorio indossare DPI (mascherine, facciali, guanti, e quanto servi) non è mai consentito consumare cibi o bevande in questi ambienti.
- f) Prima di qualsiasi accesso in locali invasi da fumo, obbligo utilizzo DPI.
- g) **Asportare immediatamente qualsiasi perdita di liquido sui pavimenti.**
- h) Non toccare alcuna parte delle fotocopiatrici in caso di incendio attenersi istruzioni piani di emergenza ed evacuazioni ed indicazioni della squadra di emergenza.
- i) Prima di togliere la vetreria dalle stufe assicurarsi che abbia raggiunto temperatura ambiente, in caso contrario utilizzare pinze o guanti anticalore.
- l) Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia di attrezzi, bombole, od anche nelle vicinanze, assicurarsi che siano saldamente vincolate a punti fissi.

RISCHI: Propri dell'attività svolta in appalto

Rischi Presenti

- a) Inalazione vapori di prodotti chimici
- b) Contatto con prodotti chimici
- c) Elettrocuzione
- d) Cadute dall'alto per perdita equilibrio o per spostamento o rottura improvvisa della scala; Lesioni dorso-lombari
- e) Scivolamento e cadute a livello
- f) Attrezzature di lavoro
- g) Inalazioni o contatti con sostanza o prodotti chimici
- h) Contaminazione biologica
- i) Taglio arti
- l) Schiacciamenti arti o del corpo
- m) Scottature



Causa

- a) Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia e sanificazione, per lavaggio accessori di laboratorio, quali: Detergenti-disinfettanti-disincrostanti-deceranti-cere-prodotti acidi od alcalini alle differenti concentrazioni.
- b) Sostanze chimiche su filtri cappe aspiranti durante le pulizie di banchi, filtri, cappe e lavaggio vetrerie.
- c) Utilizzo di macchine o utensili che operano su pavimenti o superfici bagnate.
- d) Utilizzo di scale per pulizia di superfici-vetrare-e arredi.
- e) Inciampo o scivolamento a causa di pavimento bagnato.
- f) Utilizzo attrezzature o utensili con organi in movimento
- g) Durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei laboratori e durante lavaggio vetreria ed accessori da laboratorio.
- h) Presenza di prodotti biologici sui banchi laboratori. Contatto con prodotti a contaminazione biologica per la raccolta di campioni infetti o durante le operazioni di lavaggio della vetreria infetta.
- i) Durante le operazioni di lavaggio vetreria o trasporto rifiuti.
- l) Caduta oggetti, attrezzature, bombole gas durante le operazioni di pulizia.
- m) Contatti con vetreria messa ad asciugare nelle stufe

Misure di Prevenzione e Protezione

- a) I quantitativi di dette sostanze ad uso operatori sono il minimo necessario per effettuare le pulizie. Le confezioni integre sono stoccate in locali forniti dal committente. Tutti i prodotti sono in contenitori con etichettatura. A tutti i lavoratori sono stati consegnati adeguati DPI, in particolare camici-guanti-mascherine-etc. Le schede di Sicurezza riportanti le caratteristiche tecniche e tossicologiche dei singoli prodotti sono a disposizione dei lavoratori.
- b) Durante le operazioni di lavaggio con prodotti chimici rispettare le indicazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica e di sicurezza del prodotto. Operare secondo quanto predisposto delle procedure operative ed attenersi alle istruzioni impartite o segnalate dal responsabile del laboratorio. Attenzione a non miscelare prodotti chimici diversi tra loro, può essere molto pericoloso oltre che inutile ai fini pulizie. In particolare mai miscelare un detergente contenente cloro con uno che contiene acido la sola inalazione per 5 minuti è letale. I prodotti vanno conservati in idonei contenitori forniti e muniti di etichetta. Mai utilizzare contenitori di fortuna. Durante il lavoro è sempre vietato fumare specialmente durante l'uso di prodotti chimici e non bere né mangiare, né portare mani al viso, bocca, naso, occhi. Utilizzare i DPI forniti dal D.L. compresi occhiali di protezione o visiera facciale e guanti sino all'avambraccio per il rischio di proiezioni di sostanze irritanti o corrosive e lavarsi le mani accuratamente. Dopo l'uso togliersi correttamente i DPI e lavarsi accuratamente le mani.
- c) Togliere alimentazione elettrica prima di effettuare pulizie su apparecchi ed impianti elettrici. Usare apparati elettrici a norma e sottoporli ad idonea manutenzione. Non estrarre spine dalle prese tirando dal cavo. Non usare prese volanti e riduttori o doppie e triple spine ed utilizzare solo prodotti a norma e marcati " C E ". Non improvvisarsi elettricista per risolvere un problema elettrico. Attenzione a utilizzare apparati elettrici con mani bagnate ed assicurarsi che il pavimento sia asciutto. Non manomettere quadri elettrici né togliere le protezioni. Non effettuare pulizie su attrezzature elettriche umide o con parti elettriche scoperte. Segnalare prontamente al committente qualsiasi malfunzionamento od anomalia

- d) Utilizzare scale omologate ed a norma, usare cinture di sicurezza, usare scarpe da lavoro idonee, non usare sedie e mezzi di fortuna mai per lavori in alto, prima di utilizzare scale verificarne stabilità ed integrità anche di eventuali tiranti o catene, la scala va usata da una sola persona una seconda se presente resta a disposizione vicino alla scala, ogni spostamento della scala va eseguito a scala scarica, sulle scale si possono eseguire solo lavori brevi, il lavoratore deve sempre montare sulla scala con il viso rivolto alla scala sia che salga-scenda-lavori. Mai discendere da una scala con le spalle alla scala o addirittura porsi a cavalcioni di essa con possibile perdita di equilibrio della scala. Né va salita la scala sino all'ultimo piolo comporta maggior fatica-intralcio-perdita equilibrio. I pavimenti e percorsi di lavoro devono essere privi di ostacoli, attrezzature e metodi di pulizia devono essere adeguati alle superfici. Fare le pulizie con attenzione a non creare altre situazioni di pericolo o rischio e possano provocare scivolamenti o cadute, Lungo corridoi o scale non correre e non lasciare nessun oggetto od attrezzo sul pavimento. Utilizzare solo calzature idonee previste per lavoro nè ciabatte o con tacchi od altro qualsiasi tipo, in quanto provocano inciampi scivolamenti distorsioni e non proteggono da eventuali danni tagli o abrasioni. Indossare solo le scarpe PI fornite dal D.L. Segnalare il pavimento scivoloso momentaneamente con idonea cartellonistica. Durante le operazioni di pulizia l'ARPAC assicurerà un idonea illuminazione uniforme a tutto il pavimento e con evidenza ben visibile di ostacoli, fuoruscite accidentali liquidi.
- e) Eliminare utensili difettosi e non utilizzarli impropriamente, né rimuovere qualsiasi sistema di protezione, segnalare prontamente qualsiasi difformità o malfunzionamento.
- f) Manovrare con attenzione i rifiuti di contenitori di vetro per evitare infezioni e danni fisici; Porre la massima attenzione durante pulizia banchi laboratorio e lavaggio vetreria ed utilizzare sempre i DPI forniti dal D.L. (guanti, mascherine etc); Non toccare o spostare vetreria dai banchi se non formalmente autorizzati dal committente; Per la pulizia e sanificazione laboratori vanno utilizzati panni, spugne, mocio, e quant'altro necessari alle attività di pulizia differenti da materiale utilizzato normalmente negli ambienti di lavoro. Tutti gli ausili per pulizia e sanificazione devono essere di colori differenziati per identificare agevolmente le diverse destinazioni d'uso. Non entrare in locali a scarso ricambio d'aria o confinati se non prima di aver verificato il ricambio d'aria, che sia respirabile e che non siano presenti inquinanti. Mai fumare, bere o mangiare nei laboratori.
- g) Prima di effettuare interventi di raccolta o pulizia di prodotti contaminati è obbligatorio indossare idonei DPI (guanti, mascherine, schermo facciale). Assolutamente vietato consumare pasti, bevande negli ambienti con presenza rischio chimico e biologico (aree laboratori, area lavaggio vetreria, zona stoccaggio prodotti chimici e biologici).
- h) Mantenere la massima attenzione durante le operazioni di lavaggio vetreria. Utilizzare sempre i DPI forniti dal D.L. (guanti antitaglio, e scarpe antinfortunistiche), Utilizzare appositi carrelli per il trasporto dei rifiuti.
- l) Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia nei pressi delle bombole, assicurarsi che siano saldamente vincolate a punti fissi.
- m) Prima di spostare le vetrerie dalle stufe, assicurarsi che abbiano raggiunto la temperatura Ambiente od utilizzare pinze idonee o guanti anticalore.

Adempimenti Legislativi già Attuati:

L'ARPAC - Multiservizi srl, in relazione alla propria attività ed alle norme in materia di Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro ha provveduto ad attemperare i seguenti adempimenti:

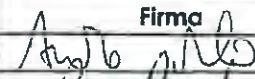
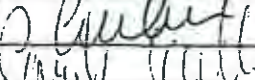
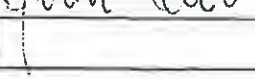
- 1) Nomina Medico Competente e conseguenti controlli sanitari, clinici e chimico clinici del personale tutto.
- 2) Controllato presenza videoterminali VDT, loro efficienza, postura e tempo di esposizione
- 3) Istituito registro infortuni
- 4) Nominati il RLS ed il RSPP
- 5) Inviato ad ASL ed Ispettorato Provinciale in nominativo come previsto dalla legislazione del RSPP e del RLS
- 6) Nominati gli Addetti all'emergenza e primo soccorso.
- 7) arredi idonei ed ergonomici per addetti VDT.

Conclusioni

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- E' stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. n. 106/09 e s.m.i. ;
- La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
- La valutazione dei rischi è dinamica, non deve essere un documento a sé stante, ma è la base da cui partire per istituire un programma di interventi mirati al mantenimento e miglioramento del livello di Sicurezza raggiunto, prevenendo riesami periodici.
- Per quanto esposto, si può affermare che per il personale impegnato dall'ARPAC-Multiservizi srl, esaminato nel presente documento, i rischi sono contenuti e non esistono particolari pericoli, né che aumentino nel futuro. Infine i rischi residui si intendono accettabili.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dall'Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	PICCIRILLO ANTIMO	
Medico competente	AUTIERO CIRO	
RSPP	ARCH. GRANATA ANIELLO	
RLS	CHIARIELLO MARIA; AVOLIO GIOVANNI; DEL NOCE MARIO	

Napoli 14/12/2020

Integrazione al DVR delle Misure Anti-Covid
Aggiornato ai Protocolli Condivisi e confermati da DPCM

METODO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INFEZIONE DA
CORONAVIRUS IN AMBIENTE DI LAVORO E INDIVIDUAZIONE DELLE
RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rev 03 – 25 Novembre 2020



PREMESSE

Nelle attività lavorative non sospese dai provvedimenti governativi e in cui i livelli di rischio differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il rischio in esame viene da più parti classificato come "generale", "esogeno" rispetto alle attività tipiche dell'impresa. In questa accezione sono le autorità governative nazionali e locali che si fanno carico di stabilire e imporre le misure di tutela. Questo vale sicuramente per tutte le lavorazioni nelle quali il rischio biologico non è considerato come rischio proprio delle attività svolte. Ogni volta che i cicli produttivi prevedono occasioni di esposizioni particolari quali quelle, deliberate, aggiuntive, integrative rispetto alla popolazione generale questo incremento entra nel novero dei rischi lavorativi e deve diventare oggetto di specifica valutazione, anche al fine di adottare e personalizzare i "protocolli anti-contagio" richiesti dai DPCM applicabili che citano i vari protocolli definiti per i diversi settori produttivi. A oggi i protocolli pubblicati nei DPCM cogenti sono:

- Protocollo imprese (24 aprile 2020)
- Il protocollo è stato confermato anche nell'ultimo DPCM 3 novembre 2020, contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale

- [Informazione](#)
- [Accesso alla sede di lavoro](#)
- [Igiene in azienda](#)
- [Spazi comuni e spostamenti](#)
- [Caso sintomatico in azienda](#)
- [Medico competente e RLS.](#)

Il metodo che segue permette una rapida classificazione dei livelli di rischio per gruppo omogeneo o per singolo lavoratore.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08; tuttavia, il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 dopo la voce "Coronaviridae -2" come "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (SARS-CoV-2) nel gruppo 3, in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.



Si tratta di un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 10 o 14 giorni, in funzione delle eventuali manifestazioni sintomatiche, rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l'individuazione del livello di rischio e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione.

L'indagine va condotta sotto la responsabilità del Datore di Lavoro, con l'ausilio del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni necessarie direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Considerata la rapida evoluzione dell'emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i parametri utilizzati siano coerenti alla situazione e alle disposizioni delle autorità competenti. Il metodo è aggiornato alle conoscenze del 23 ottobre 2020.

Nelle prime versioni del modello è stato sposato un metodo basato sulla combinazione di probabilità, la vita è un fattore moltiplicativo relativo all'adozione delle misure di prevenzione e protezione.

Per omogeneità di riferimenti in questa revisione è stato sposato il metodo proposto nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato da Inail ad aprile 2020.



Questo prevede la classificazione secondo tre variabili:

- **Esposizione (E):** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.). Questa può assumere il valore pari a:
 - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - 1 = probabilità medio-bassa;
 - 2 = probabilità media;
 - 3 = probabilità medio-alta;
 - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- **Prossimità (P):** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità. Questa può assumere valore pari a:
 - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
 - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
- Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala di **aggregazione (A)** intesa come la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Questo parametro può assumere valore pari a
 - 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
 - 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
 - 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
 - 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

A

La valutazione, in funzione delle specificità del sito produttivo, andrà effettuata differenziando per mansione e/o per reparto o considerando casi singoli se questi hanno peculiarità significative ai fini della valutazione.

In funzione dei risultati ($E \times P \times A$) verranno definiti i quattro diversi scenari dispositivi di cui alla tabella che segue.

SCENARIO	Rischio (valore $ExPxA$)	DESCRIZIONE
Scenario 1	Basso 0-2	Bassa probabilità di diffusione del contagio
Scenario 2	Medio 3-4	Media probabilità di diffusione del contagio
Scenario 3	Elevato 6-9	Elevata probabilità di diffusione del contagio
Scenario 4	Molto Elevato 12-18	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio

Alle quali corrispondono le schede misure:

- Generale (azzurro): da adottare da parte di tutti i lavoratori
- Rischio trascurabile (verde)
- Rischio basso (giallo)
- Rischio Elevato (arancio)
- Rischio Molto Elevato (rosso).

Una volta valutato il rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque verificare la congruenza tra queste e le misure coordinate delle ordinanze regionali ed eventualmente comunali di riferimento.

DEFINIZIONI

Tratte dalle Circolari del Ministero della Salute del 9.03.2020 e del 29.5.2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l'esecuzione di test diagnostico

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e Senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata la trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;

oppure

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19 nei 14 giorni precedente l'insorgenza dei sintomi;

oppure

3. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e che richieda ricovero ospedaliero (SARI) e Senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

Nell'ambito dell'assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell'area del paese è stata segnalata trasmissione locale.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratorio Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Contatto stretto

Il contatto stretto di un caso probabile confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minuti
- una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di Covid-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Azioni da compiere

L'azienda, allegato alla presente, adotta un vademecum comportamentale nel quale descrive le azioni da compiere a carico del lavoratore che rientri in una delle definizioni precedenti e le azioni a carico aziendale ai fini della prevenzione e del contenimento dei contagi sui luoghi di lavoro. Tale documento è allegato con il titolo **AZIONI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'AZIENDA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19** e l'azienda stessa ne curerà la diffusione a tutti i suoi dipendenti con la massima rapidità. Il documento è parte integrante del presente DVR.

CHECK LIST D.LGS 81/08

TITOLO X D.LGS 81/08

Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia proprio, specifico dell'attività in corso e diverso da quello della popolazione generale. In prima battuta tutte le attività che espongono all'interazione stretta con persone e agenti biologici modificano il livello di rischio, ancorché i contatti avvengano in ambienti di lavoro.

Alcuni esempi:

- Operatori di strutture sanitarie
- Operatori di assistenza alle persone e protezione civile
- Soggetti esposti al massiccio contatto con persone quali
 - o Controllori
 - o Operatori sanitari di front office
 - o Addetti alla consegna di pacchi
 - o Addetti alla cassa di un supermercato
- Operatori del settore rifiuti
- Addetti alle pulizie in ambienti a rischio.

Si applicano quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D Lgs. 81/08 per i quali segue check list sulla corretta applicazione.

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:		
Art. 271 c 1	a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	Rif scheda successiva
Art. 271 c 1	b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Cfr introduzione
Art. 271 c 1	c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
Art. 271 c 1	d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Cfr schede di valutazione
Art. 271 c 1	e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Cfr paragrafi successivi
Art. 271 c 1	f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	Nessuno
Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:		
Art. 271 c 5	Integrare il DVR con: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione. Il grado di esposizione al rischio legato alla normale attività lavorativa che non comporti particolari condizioni di aggregazione o spostamenti, è pari a quello della popolazione generale.
Art. 271 c 5	b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro solitario
Art. 271 c 5	c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Rif. Firme del DVR
Art. 271 c 5	d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Cfr paragrafi successivi
Art. 271 c 5	e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile
In particolare, il datore di lavoro:		
Art. 272 c 2	Il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile
Art. 272 c 2	b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	Rif applicazione misure specifiche

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Art. 272 c 2	c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Cfr paragrafi successivi
Art. 272 c 2	d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Cfr paragrafi successivi
Art. 272 c 2	e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile
Art. 272 c 2	f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
Art. 272 c 2	g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
Art. 272 c 2	h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile
Art. 272 c 2	i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
Art. 272 c 2	l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Cfr paragrafi successivi
Art. 272 c 2	m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:		
Art. 273 c 1	1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Rif servizi igienici e misure specifiche
Art. 273 c 1	b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile per l'uso non deliberato
Art. 273 c 1	c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Cfr paragrafi successivi
Art. 273 c 1	d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile per l'uso non deliberato

Riferimento	Prescrizione	Riscontro
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:		
Art. 278 c 1	1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo su COVID-19
Art. 278 c 1	d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
Art. 278 c 1	e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
Art. 278 c 1	f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	Non applicabile
Registro degli esposti e degli eventi accidentali:		
Art. 280	Istituzione del registro degli esposti	Non applicabile

SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO

- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
- Igiene legata alle vie respiratorie:
 - starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
 - gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso;
 - lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.
- Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.
- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.
- Mantenere pulite le superfici di lavoro.
- Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare mascherine per proteggere gli altri.
- Arieggiare frequentemente i locali.
- non riprendere servizio prima di 3 giorni dall'ultima rilevazione di alterazione della temperatura in caso di sindrome influenzale.

- Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale di riferimento) qualora si evidenziasse casi sospetti.

SCHEDA VERDE - RISCHIO BASSO

In aggiunta rispetto alla scheda azzurra, nelle situazioni di rischio basso occorre comunque applicare i contenuti del DPCM 26 aprile 2020.

Questo recepisce i tre protocolli governo / parti sociali per le imprese, per la logistica e trasporti e per i cantieri.

Anche in situazioni di rischio basso i contenuti dei protocolli citati rappresentano lo standard essenziale di sicurezza per le attività lavorative in corso.

SCHEDA GIALLA - RISCHIO MEDIO

Nelle situazioni di rischio medio possono essere valutate azioni di miglioramento del protocollo di contagio. In prima battuta queste potrebbero contenere:

- La misurazione effettiva della temperatura corporea nelle fattispecie in cui questa misura sia facoltativa
- Una maggiore frequenza nelle attività di pulizia e sanificazione
- La modifica dei percorsi negli ambienti per ridurre la minima ogni possibilità di contatto e assembramento.

SCHEDA ARANCIO - RISCHIO ELEVATO

In più rispetto alle precedenti:

- Aumentare il livello di protezione dei soggetti esterni rispetto ai lavoratori può incrementare il livello di protezione generale, l'uso di barriere fisiche può garantire il raggiungimento di questo scopo
- L'installazione di portali a termoscanner per il controllo della temperatura può offrire maggiore garanzia di controllo rispetto alla misura puntuale
- Possono essere valutati sistemi di monitoraggio delle superfici a campione quali verifica di efficacia delle azioni di pulizia
- Procedure di sorveglianza e controllo interne devono garantire la puntuale attuazione dei protocolli



SCHEDA ROSSA - RISCHIO MOLTO ELEVATO

In più rispetto alle precedenti:

- le misure di gestione del rischio del protocollo **devono** essere **sottoposte** a un sistema di gestione che **preveda** la loro pianificazione, procedure di **sorveglianza** e **auditing** interno, possibilmente da parte di **funzioni** esterne e indipendenti rispetto a quanto **sottoposto** a verifica, la segnalazione codificata delle **anomalie**, l'aggiornamento della valutazione del rischio all'**evolversi** della situazione;
- L'**efficacia** delle misure anticontagio deve essere **registrata** e **misurata** individuando indicatori di **prestazione** ed eventuali parametri **strumentali**
- L'intera **attuazione** del protocollo deve essere **integrata** nel **sistema** di gestione aziendale **prevedendo** risorse **umane** e strumentali che ne **garantiscono** l'efficace **attuazione**.

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1 Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

ISSN 0967-0869(200202)24:2<173:DOI:10.1002/hlpa>



London, 18th Dec. 1862

www.salute.gov.it

4

- mangiare
- mangiare e consumare alimenti
- ~~assumere~~ assumere farmaci
- medicare o fucare una ferita
- applicare o rimandare le lena a curato
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- fucare un animale

- aver lottato, sbranato o ucciso di mano
- esser stati a stretto contatto con persone ammalate
- esser stati in contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver combinate un pannello
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico
- maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovia, aeroporti, cinema, ecc.

[illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.
J. Mass Spectrom. 39, 1231–1241 (2004)
DOI: 10.1002/jms.1002

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

www.sagepub.com

con acqua
e Sapone
occorrono
60 secondi

60 second

1. Mappe da
2. Indagini di Indagine
3. Adempimenti di Indagine
4. Indagini di Indagine
5. Indagini di Indagine
6. Indagini di Indagine
7. Indagini di Indagine
8. Indagini di Indagine
9. Indagini di Indagine
10. Indagini di Indagine
11. Indagini di Indagine
12. Indagini di Indagine
13. Indagini di Indagine
14. Indagini di Indagine
15. Indagini di Indagine
16. Indagini di Indagine
17. Indagini di Indagine
18. Indagini di Indagine
19. Indagini di Indagine
20. Indagini di Indagine
21. Indagini di Indagine
22. Indagini di Indagine
23. Indagini di Indagine
24. Indagini di Indagine
25. Indagini di Indagine
26. Indagini di Indagine
27. Indagini di Indagine
28. Indagini di Indagine
29. Indagini di Indagine
30. Indagini di Indagine
31. Indagini di Indagine
32. Indagini di Indagine
33. Indagini di Indagine
34. Indagini di Indagine
35. Indagini di Indagine
36. Indagini di Indagine
37. Indagini di Indagine
38. Indagini di Indagine
39. Indagini di Indagine
40. Indagini di Indagine
41. Indagini di Indagine
42. Indagini di Indagine
43. Indagini di Indagine
44. Indagini di Indagine
45. Indagini di Indagine
46. Indagini di Indagine
47. Indagini di Indagine
48. Indagini di Indagine
49. Indagini di Indagine
50. Indagini di Indagine
51. Indagini di Indagine
52. Indagini di Indagine
53. Indagini di Indagine
54. Indagini di Indagine
55. Indagini di Indagine
56. Indagini di Indagine
57. Indagini di Indagine
58. Indagini di Indagine
59. Indagini di Indagine
60. Indagini di Indagine
61. Indagini di Indagine
62. Indagini di Indagine
63. Indagini di Indagine
64. Indagini di Indagine
65. Indagini di Indagine
66. Indagini di Indagine
67. Indagini di Indagine
68. Indagini di Indagine
69. Indagini di Indagine
70. Indagini di Indagine
71. Indagini di Indagine
72. Indagini di Indagine
73. Indagini di Indagine
74. Indagini di Indagine
75. Indagini di Indagine
76. Indagini di Indagine
77. Indagini di Indagine
78. Indagini di Indagine
79. Indagini di Indagine
80. Indagini di Indagine
81. Indagini di Indagine
82. Indagini di Indagine
83. Indagini di Indagine
84. Indagini di Indagine
85. Indagini di Indagine
86. Indagini di Indagine
87. Indagini di Indagine
88. Indagini di Indagine
89. Indagini di Indagine
90. Indagini di Indagine
91. Indagini di Indagine
92. Indagini di Indagine
93. Indagini di Indagine
94. Indagini di Indagine
95. Indagini di Indagine
96. Indagini di Indagine
97. Indagini di Indagine
98. Indagini di Indagine
99. Indagini di Indagine
100. Indagini di Indagine

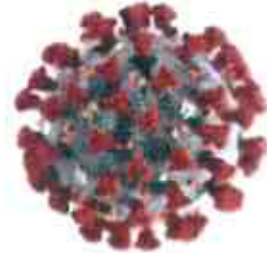
con la **soluzione**
alcolica

accorrono
30 secondi

7

INTEGRAZIONE

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).



Pur trattandosi di un'esposizione non intenzionale che, tuttavia, può variare in modo consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta, si ritiene ragionevole elaborare una valutazione specifica circa l'esposizione al COVID-19 da allegare al Documento di valutazione dei rischi dell'organizzazione.

Il datore di lavoro ha, quindi, l'obbligo di valutare il rischio ed informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa.

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa per il rischio di contagio.

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione**, ossia la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

I profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.

Al fine di valutare il rischio legato all'ambito produttivo, l'INAIL ha messo a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of

RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER
COVID-19

Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

La presente valutazione è, quindi, eseguita prendendo a riferimento il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" a cura dell'INAIL ed approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile.

La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi".

La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici.

L'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, prende in considerazione il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" stipulato tra Governo e Parti sociali.

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da un modello sviluppato sulla base dati O*NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT:

- **esposizione** - probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.)

Fattore: esposizione	
Scala	Punteggio
Probabilità bassa (es. lavoratore autonomo)	0
Probabilità medio-bassa	1
Probabilità media	2
Probabilità medio-alta	3
Probabilità alta (es. operatore sanitario)	4

- **prossimità** - caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;



RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19Integrazione al DVR PER
COVID-19

Fattore: prossimità	
Scala	Punteggio
Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo	0
Lavoro con altri ma non in prossimità	1
Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso)	2
Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo	3
Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione** - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Fattore: aggregazione	
Scala	Punteggio
presenza di terzi limitata o nulla (uffici non aperti al pubblico)	1,00
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (uffici aperti al pubblico);	1,15 (+15%)
aggregazioni controllabili con procedure;	1,30 (+30%)
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata.	1,50 (+50%)

Il livello di rischio viene calcolato come segue:

$$R = E * P + (C * A)$$

dove:

- > E = esposizione
- > P = prossimità
- > C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO)
- > A = aggregazione

LIVELLO DI RISCHIO

RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER COVID-19

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.

Esposizione	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
Prossimità					

Aggregazione

Entità Rischio	Valori di riferimento
Basso	$(1 \leq R \leq 2)$
Medio basso	$(2 < R \leq 4)$
Medio alto	$(4 < R \leq 9)$
Alto	$(9 < R \leq 16)$

VALUTAZIONE: Nuovo gruppo omogeneo COVID-19 (Metodo INAIL)

CODICE ATECO E CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE

Codice

Descrizione

Classe di aggregazione sociale

Classe di aggregazione

In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è:

BASSO

AM

RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER COVID-19

VALUTAZIONE IN BASE ALLA SPECIFICITÀ DELL'ATTIVITÀ

Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili "esposizione" e "prossimità", identificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo:

Fattore: esposizione	
Rappresenta la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.)	
Scala assegnata	Punteggio
• probabilità medio-bassa	1,00

Fattore: prossimità	
Indica le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità	
Scala assegnata	Punteggio
• lavora con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)	1,00

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Fattore: aggregazione	
La tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda	
Scala assegnata	Punteggio
• presenza di terzi limitata o nulla (es. uffici non aperti al pubblico)	1,00

Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione:

$$R = E \times P + (C \times A) = 1 \times 1 + (1 \times 1) = 2$$

dove:

- E = esposizione
- P = prossimità
- C = classe di aggregazione sociale
- A = aggregazione

Classe di rischio di appartenenza:

Basso

$$1 \leq R \leq 2$$

AS

MISURE DI SICUREZZA

L'attuale evento pandemico obbliga a mettere in atto opportune azioni di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda l'informazione, la formazione, le procedure e l'organizzazione del lavoro e l'utilizzo dei DPI.

Gli interventi a seguito della valutazione del rischio sono finalizzati a due obiettivi:

1. ridurre la trasmissione del virus,
2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti.

A seguito della valutazione dei rischi le misure di sicurezza intraprese per fronteggiare il Coronavirus sono:

- **strutturali**, relative all'ambiente nel quale viene svolta l'attività lavorativa (es. barriere fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle mani);
- **organizzative**, quali procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria);
- **comportamentali**, relative agli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale).

La prosecuzione dell'attività produttiva avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Tutte le misure previste per la gestione dell'emergenza da COVID-19 sono estese a tutte le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

PREVENZIONI

- Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale.
- Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile.
- In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.
- In più punti dell'azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
- L'accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento.
- L'entrata e l'uscita dei lavoratori avviene in orari scaglionati e, laddove possibile, è prevista una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
- Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

- Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l'indice di prossimità è più alto.
- Non sono consentite le riunioni in presenza, favorire il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
- Non sono consentite le trasferte.
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono essere adeguatamente distanziate tra loro e prevedere l'introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobili, ecc.).
- Per il periodo transitorio, i lavoratori possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.
- Potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.
- Tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un'analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l'articolazione stessa del lavoro.
- È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
- È garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
- È prevista una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- Per gli spazi comuni, i punti di eventuale ristoro e i servizi igienici è prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.



RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER
COVID-19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A seguito della valutazione dei rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono:



Categoria: Protezioni per il corpo
Tipologia: Indumenti monouso
Rif. norm.: UNI EN 340, 465
Denominazione: Camice o tuta monouso a maniche lunghe, impermeabile



Categoria: Protezione mani e braccia
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi
Rif. norm.: UNI EN 374, 420
Denominazione: Guanti monouso in lattice o in vinile



Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: UNI EN 149
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2



Categoria: Protezione delle vie respiratorie
Tipologia: Semimaschere filtranti
Rif. norm.: EN 14683
Denominazione: Mascherina chirurgica

MISURE STRUTTURALI

- Sono installati appositi sistemi elimina code, per consentire agli utenti la corretta fruizione dei servizi, nel rispetto delle norme stabilite.
- È vietato lavorare o camminare nei luoghi delimitati da transenne e nastri segnaletici.
- Laddove non è possibile rispettare le distanze interpersonali sono installate barriere in plexiglass.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Con riferimento alle precauzioni igieniche personali:

- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani;
- coprire con il gomito flessa o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce;

RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER
COVID-19

- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali;
- utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate.

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

Istruzioni per eseguire il lavaggio delle mani

- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda.
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi.
- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente.
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo.
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

INDICAZIONI PER L'INFORMAZIONE IN AZIENDA

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi con le seguenti indicazioni:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- consapevolezza ed accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

INDICAZIONI PER LE MODALITÀ DI ENTRATA ED USCITA DEI LAVORATORI

È previsto che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, possa essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.



RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER
COVID-19

Inoltre, si **specificano** le seguenti indicazioni sulla **gestione** dell'entrata e uscita dei dipendenti:

- si **favoriscono** orari di ingresso/uscita scaglionati in **modo** da **evitare** il più **possibile** contatti nelle zone **comuni** (ingressi);
- dove è **possibile**, viene dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo la **presenza** di detergenti segnalati da **apposite** indicazioni.

INDICAZIONI PER LE MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori **esterni**, sono individuate **procedure** di **ingresso**, transito e uscita, mediante **modalità**, percorsi e tempistiche **predefinite**, al fine di **ridurre** le **occasioni** di contatto con il **personale** in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se **possibile**, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a **bordo** dei propri **mezzi**: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le **necessarie** attività di **approntamento** delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà **attenersi** alla **rigorosa** distanza di un metro. Per i fornitori e/o trasportatori e/o altro **personale** esterno, sono individuati **oppure** installati servizi igienici **dedicati**, con **divieto** di utilizzo di quelli del **personale** dipendente, per i quali è prevista una **adeguata** pulizia giornaliera.

È prevista la **riduzione**, per quanto possibile, dell'**accesso** ai visitatori; qualora fosse **necessario** l'ingresso di visitatori **esterni** (**impresa** di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le **regole** aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali **aziendali**.

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVE: UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per lo **svolgimento** di **lavoro** in cui la distanza **interpersonale** è **minore** di un metro e non siano **possibili** altre **soluzioni** organizzative, è comunque **necessario** l'uso delle **mascherine**, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, , ecc.) conformi **alle** disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In caso di **difficoltà** di **approvvigionamento** è **possibile** utilizzare le mascherine la cui **tipologia** **corrisponda** alle indicazioni date dall'autorità sanitaria **ovvero** mascherine mediche oppure anche mascherine senza filtranti in caso di visitatori. L'uso di mascherine FFP2 è **previsto** in tutte le **operazioni** che possano **generare aerosol**.

Nel caso **particolare** dei microrganismi e quindi del Coronavirus COVID-19, essi si diffondono nell'**ambiente** per via **aerea** tramite goccioline di **aerosol** espulse dal soggetto infetto tramite tosse, starnuti, o il **semplice** parlare e che rimangono **sospese** nell'aria per un certo **periodo**.

Una mascherina chirurgica non è sufficiente per **proteggere** dal coronavirus ma è necessario un facciale filtrante. Il facciale filtrante **prende** tale nome perché l'intera **superficie** è filtrante. Il **bottoncino** presente in tali **presidi** è una valvola di **espirazione** che evita **condensa** in fase di **espirazione**.

I facciali filtranti sono Dispositivi di Protezione Individuale ossia **dispositivi** che garantiscono la protezione di chi li **indossa**. La **Marcatura** CE di cui **devono** essere dotati garantisce la **conformità** a quanto dettato da norme **tecniche** a protezione dell'**operatore** e quindi a chi li **indossa**.

Si **suddividono** in tre classi: FFP1, FFP2, FFP3. Le lettere FF sono l'**acronimo** di "facciale filtrante", P indica la "**protezione dalla polvere**", mentre i numeri 1, 2, 3 individuano il **livello** crescente di **protezione**.

Nel caso del Coronavirus il facciale filtrante **capace** di **trattenerlo** è FFP3.

Le mascherine FFP3 **devono** essere indossate da **sanitari** o chi sta a **stretto** contatto con un **malato**.

RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER
COVID-19

Le mascherine sono efficaci solo se utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità: alcune sono dotate di un ferretto che va messo sul naso e stretto in modo che aderisca perfettamente al viso. Altre sono a conchiglia e pieghevoli sia in senso orizzontale che in senso verticale, seguendo il profilo del viso.

Altra fondamentale precauzione è quella di toccarla il meno possibile durante l'uso (possibilmente mai), e quindi è assolutamente sbagliato toglierla per grattarsi naso, viso o bocca, rispondere al telefono, per poi indossarla. Questi sono gesti che rendono completamente inutile l'utilizzo della mascherina, in quanto bastano pochi secondi per introdurre attraverso il respiro il virus nel nostro organismo.

INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Con riferimento alla gestione di spazi comuni, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc., si prevede quanto segue:

- l'accesso agli spazi comuni, è contingentato, prevedendo una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- si provvede all'organizzazione degli spazi e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali, delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Riguardo all'organizzazione aziendale, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, vengono attuate le seguenti misure:

- è disposta la chiusura di tutti gli uffici o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- si attua una rimodulazione dei livelli produttivi;
- è assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- è utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, valutando la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, altrimenti effettuando opportune rotazioni;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte di lavoro, anche se già concordate o organizzate.

GESTIONE SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno della azienda vengono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è previsto che sia ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.



RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19

Integrazione al DVR PER
COVID-19

- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, e si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDALE

In stanze, uffici pubblici e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Nello specifico è previsto quanto segue:

- viene garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- viene garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali, delle tastiere dei distributori di bevande e snack;
- viene garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- possono essere organizzati interventi particolari/periodici di pulizia.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

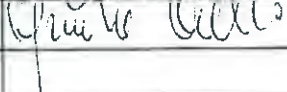
I materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

RISCHIO BIOLOGICO PER COVID-19**Integrazione al DVR PER
COVID-19****CONCLUSIONI**

Il presente Documento di **Valutazione** del Rischio **COVID-19** (Metodo INAIL):

- è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- è soggetto ad **aggiornamento periodico** ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata **condotta** dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la **collaborazione** del **Medico Competente**, per quanto di sua competenza e il **coinvolgimento preventivo** del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	PICCIRILLO ANTIMO	
Medico competente	AUTIERO CIRO	
RSPP	ARCHI. GRANATA ANIELLO	
RLS	CHIARIELLO MARIA; AVOLIO GIOVANNI; DEL NOCE MARIO	

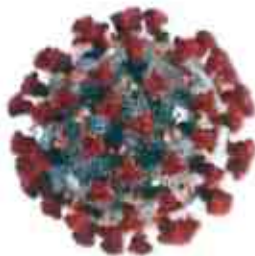
Napoli 14/12/2020



AZIONI A CARICO DEL LAVORATORE E DELL'AZIENDA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19 (Allegato al DVR del 14/12/2020)

Definizione ed identificazione dei casi

(Circolare del Ministero della Salute 0032850 del 12/10/2020, DPCM 3/12/2020)



L'**isolamento** dei casi di **documentata infezione da SARS-CoV-2** si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del **periodo di contagiosità**, in **ambiente e condizioni** tali da **prevenire** la trasmissione dell'**infezione**.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla **restrizione** dei movimenti di **persone sane** per la durata del **periodo** di incubazione, ma che **potrebbero** essere state esposte ad un **agente infettivo** o ad una malattia contagiosa, con l'**obiettivo** di **monitorare** l'**eventuale comparsa** di sintomi e **identificare tempestivamente** nuovi casi. In **considerazione** dell'**evoluzione** della **situazione epidemiologica**, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni **organismi internazionali** (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal **Comitato Tecnico Scientifico** in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova **valutazione** relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici - Le **persone asintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un **periodo di isolamento** di almeno 10 giorni dalla comparsa della **positività**, al **termine** del quale risulti **eseguito** un test **molecolare** con risultato **negativo** (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici - Le **persone sintomatiche** risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un **periodo di isolamento** di almeno 10 giorni dalla **comparsa** dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata **persistenza** nel tempo) accompagnato da un test **molecolare** con **riscontro negativo** eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine - Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di **assenza** di **sintomatologia** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno **interrompere** l'**isolamento** dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere **modulato** dalle **autorità sanitarie** d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, **tenendo** conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il **periodo di contagiosità** può essere prolungato). Tuttavia, per la **riammissione in servizio**, sarà comunque necessaria la **certificazione** del medico di base che **esplicitamente** preveda la **possibilità** di **riprendere il lavoro**.

Contatti stretti asintomatici - I **contatti stretti** di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e **identificati** dalle autorità sanitarie, **devono osservare**:

- un **periodo di quarantena** di 14 giorni dall'**ultima esposizione** al caso; oppure

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 – Centro Polifunzionale INAIL Ed. 5 – 80143 NAPOLI

Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

PEC segr.generale@pec.arpacmultiservizi.it Mail segr.generale@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing. A tal fine si dispone l'obbligo per i dipendenti in possesso di utenza aziendale di installare l'App e tenerla attiva.

Disposizioni per i dipendenti e per i responsabili delle procedure

La ripresa dei contagi da Covid-19, legata anche all'aumento dei test effettuati, ripropone il problema di ciò che deve fare l'azienda in caso di presenza di lavoratori sintomatici, positivi o che abbiano avuto un contratto stretto con persone positive. Riportiamo qui tutte le indicazioni e la scheda informativa per i dipendenti aggiornata. Per ciò che riguarda, invece, cosa fare all'interno dell'azienda in caso di personale positivo (in termini di sanificazioni, eccetera), ricordiamo che le indicazioni sono riportate nei diversi protocolli di sicurezza.

Indicazione generale

L'Azienda deve sensibilizzare tutti i lavoratori al continuo autocontrollo, in particolare tramite apposita cartellonistica ed attività informativa deve informare i propri lavoratori che:

- Non possono accedere in azienda in presenza di febbre sopra i 37,5°C e di sintomi influenzali. In questo caso dovranno contattare il proprio Medico Curante e seguire le indicazioni ricevute;
- Non possono accedere in azienda se si trovano in condizioni per le quali è obbligatorio o consigliato l'isolamento fiduciario;
- Non possono in alcun modo abbandonare il luogo nel quale stanno facendo la quarantena.

Presenza di lavoratori sintomatici

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppasse sintomi quali febbre oltre i 37.5°C, tosse, mal di gola, raffreddore, naso che cola, mal di testa, diarrea, vomito, difficoltà respiratoria, sensazione di malessere generale, anosmia (perdita della capacità olfattiva), ageusia (perdita del gusto) ne deve informare immediatamente il datore di lavoro, dopodiché:

- Dovrà indossare correttamente (coprendo completamente naso e bocca) la mascherina chirurgica;
- Dovrà porsi in luogo isolato dagli altri colleghi;
- Dovrà contattare il proprio Medico Curante.

Il datore di lavoro dovrà quindi informare immediatamente l'Autorità Sanitaria e mettersi a disposizione; sarà infatti l'Autorità Sanitaria a fornire le indicazioni da seguire, sia per il lavoratore sintomatico che per i possibili contatti stretti (collegi di ufficio/postazione ecc...).

A prescindere da ogni futuro sviluppo, l'azienda dovrà comunque provvedere rapidamente ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 – Centro Polifunzionale INAIL Ed. 5 – 80143 NAPOLI
Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

PEC segreteria@pec.arpacmultiservizi.it Mail segreteria@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214



Presenza di lavoratori positivi

La Positività può essere rilevata tramite test sierologico (sistema non di elezione, pertanto da confermare con tampone) o tramite Tampone (sistema di elezione). Un Lavoratore potrebbe risultare positivo perché:

1. SOTTOPOSTO AD INDAGINE DA PARTE DELL'AUTORITÀ SANITARIA O CHE ABBIA EFFETTUATO IL TAMPONE MOLECOLARE PRIVATAMENTE

È il caso ad esempio di un Contatto Stretto in quarantena trovato successivamente positivo dai test effettuati dall'ASL, oppure di un positivo al rientro dalle ferie ecc....

In questo caso è ragionevole pensare che l'Autorità Sanitaria sia a conoscenza della positività prima dell'Azienda, pertanto il compito dell'azienda sarà quello di mettersi a disposizione dell'AS e collaborare nell'individuazione di eventuali Contatti Stretti, ecc...

E' anche il caso di coloro che hanno ritenuto di sottoporsi al test molecolare privatamente.

In entrambi i casi il lavoratore deve informare l'azienda immediatamente al ricevimento della notizia di positività.

È comunque buona norma che l'Azienda:

- Identifichi i "contatti stretti" che questo lavoratore ha avuto in azienda nei 14 giorni precedenti la effettuazione del tampone molecolare;
- Sensibilizzi i propri lavoratori a rispettare le regole di comportamento più stringenti, anche durante l'attesa dei risultati;
- Sensibilizzi i propri lavoratori a informare l'azienda (nel rispetto della privacy) della situazione di positività;
- Inviti i propri lavoratori a prestare particolare attenzione all'uso delle mascherine ed al distanziamento sociale in attesa di eventuali decisioni dell'AS;
- Inviti i propri lavoratori ad intensificare l'automonitoraggio delle proprie condizioni di salute;
- Valuti insieme ad RSPP e consulenti la necessità di effettuare una disinfezione della postazione di lavoro del positivo, dei mezzi ed attrezzature.
- Dia notizia all'ASL di appartenenza del lavoratore risultato infetto dell'eventuale identificazione di contatti stretti e delle misure di prevenzione poste in essere
- Dia notizie ad ARPA Campania del caso onde consentire di identificare le interferenze con i suoi lavoratori

2. HA EFFETTUATO UNO SCREENING SIEROLOGICO COME PRIVATO CITTADINO

Come noto, un privato cittadino può effettuare il test sierologico presso uno dei laboratori privati autorizzati a seguito di prescrizione da parte del proprio Medico di Fiducia.

In caso di positività al test sierologico il cittadino dovrà contattare il proprio medico di base per comunicare l'esito del test sierologico e concordare le modalità di esecuzione del tampone (se intende avvalersi del servizio gratuito del SSN). Si ricorda che anche il Direttore Sanitario del laboratorio deve comunicare la positività, pertanto il cittadino che non dovesse a sua volta comunicare potrebbe incorrere in sanzioni.

Informare immediatamente il datore di lavoro e tenerlo informato dei successivi sviluppi.

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 - Centro Polifunzionale INAIL Ed. 5 - 80143 NAPOLI
Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

PEC seer.generale@pec.arpacmultiservizi.it Mail seer.generale@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214



Si ricorda che il cittadino risultato positivo ha l'obbligo di porsi da subito in isolamento fiduciario a domicilio in attesa dell'appuntamento per l'esecuzione del tampone e del suo risultato. Dopo che risulta positivo viene preso in carico dall'ASL e si procede come sopra.

È comunque buona norma che l'Azienda:

- Sensibilizzi i propri lavoratori a informare l'azienda (nel rispetto della privacy) della situazione di positività il prima possibile, anche se non vi è ancora conferma del Tampone e anche se la positività è alle sole IgG;
- Informi il Medico Competente della positività;
- Sensibilizzi i propri lavoratori a rispettare le regole di comportamento più stringenti, anche durante l'attesa dei risultati;
- Inviti i propri lavoratori a prestare particolare attenzione all'uso delle mascherine ed al distanziamento sociale in attesa di eventuali decisioni dell'AS;
- Inviti i propri lavoratori ad intensificare l'automonitoraggio delle proprie condizioni di salute;
- Provveda rapidamente ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati

3. HA EFFETTUATO UNO SCREENING SIEROLOGICO attivato dal datore di lavoro

Si precisa che in caso di negatività sia a IgG che a IgM è comunque prevista la ripetizione del test sierologico dopo 15-20 giorni. Come sopra, in caso di positività a IgG, a IgM o ad entrambi, il dipendente deve sottoporsi al test molecolare.

In caso di positività a IgG o IgM o a entrambi il lavoratore deve sospendere l'attività ponendosi in isolamento fiduciario fino all'esecuzione del tampone.

Il datore di lavoro in questo caso è tenuto a:

- Comunicare tempestivamente la Positività al Sierologico, tramite il Medico competente, in forma nominativa al dipendente interessato;

e

- Comunicare tempestivamente la Positività al Tampone, sempre tramite il Medico competente, in forma nominativa al Dipartimento di sanità pubblica;

È comunque buona norma che l'Azienda:

- Sensibilizzi i propri lavoratori a rispettare le regole di comportamento più stringenti, anche durante l'attesa dei risultati;
- Inviti i propri lavoratori a prestare particolare attenzione all'uso delle mascherine ed al distanziamento sociale in attesa di eventuali decisioni dell'AS;
- Inviti i propri lavoratori ad intensificare l'automonitoraggio delle proprie condizioni di salute;
- Provveda rapidamente ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati

Presenza di lavoratori "contatti stretti"

Si ricorda che per "Contatto Stretto" deve intendersi:

- Persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 – Centro Polifunzionale INAIL Ed. 5 – 80143 NAPOLI

Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

PEC segreteria@pec.arpacmultiservizi.it Mail segreteria@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214



- *Persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19;*
- *Persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19;*
- *Persona che ha avuto un contatto diretto con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;*
- *Persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, automobile) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;*
- *Operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;*
- *Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo);*

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia del caso in esame

Si ricorda che i "Contatti Stretti" sono sottoposti alla misura della quarantena con sorveglianza sanitaria attiva e che violare la quarantena comporta conseguenze penali ed amministrative.

Cosa deve fare un Datore di lavoro se un suo dipendente gli comunica di essere un "Contatto Stretto" o se è lo stesso Datore di lavoro ad individuarlo come tale ricostruendo la catena dei contatti di un altro dipendente affetto da COVID-19?

Per prima cosa occorre ricordare che le persone venute a contatto con un "Contatto Stretto" ("Contatti Indiretti") NON sono sottoposti ad alcun provvedimento di quarantena e, solo qualora il Contatto Stretto risultasse a sua volta positivo al Coronavirus, potrebbero divenire a loro volta "Contatti Stretti".

Il Datore di lavoro di un "Contatto Stretto" deve:

- *Comunicare tempestivamente al lavoratore tale circostanza e chiedergli, se è in servizio, di abbandonare immediatamente il posto di lavoro e porsi in quarantena, avvertendo della circostanza il proprio medico di base*
- *Chiedere al Lavoratore di essere tenuto informato dell'evolversi della situazione (ad es. se risulta positivo o negativo al tampone);*
- *Informare il Medico Competente della situazione;*
- *Mantenere informati (nel rispetto della privacy) i lavoratori dell'evolversi della situazione;*
- *Sensibilizzare i lavoratori a rispettare con maggior forza le regole di comportamento (mascherina e distanziamento), eventualmente rivalutando in maniera più stringente le modalità di uso della mascherina definite nel Protocollo Aziendale;*
- *Invitare i lavoratori ad intensificare l'automonitoraggio delle proprie condizioni di salute e a contattare il proprio Medico Curante per qualsiasi dubbio;*
- *Provvedere ad una pulizia e disinfezione della postazione e del mezzo/attrezzature di lavoro e, ove necessario, degli spazi comuni frequentati dal contatto stretto;*

Conclusioni – Cosa fare in caso di...

Caso	Cosa deve fare il lavoratore	Cosa deve fare l'azienda
A Dipendente risultato positivo al test molecolare	Porsi immediatamente in quarantena, avvertire il proprio medico di base, attendere le istruzioni dell'ASL, avvertire l'azienda ai numeri e/o indirizzi indicati nel paragrafo "Contatti", coadiuvare il medico competente nella identificazione dei "contatti stretti" che ha avuto in azienda. Tenere informata l'azienda sullo stato della sua quarantena. Per essere riammesso in servizio, il dipendente dovrà produrre il risultato di un test molecolare negativo ed una certificazione del suo medico di base e che dichiari esplicitamente che può tornare al lavoro essendo conclusa la malattia per Covid-19.	Identificare, per il tramite del medico competente, i contatti stretti, avvertirli che sono sospesi dal lavoro e che debbono comunicare al proprio medico di base che devono essere posti in quarantena. Disporre la sanificazione dei locali e dei mezzi aziendali e sollecitare gli operatori che lavorano in presenza ad osservare strettamente tutte le prescrizioni di sicurezza. Inviare all'ASL del lavoratore positivo l'eventuale elenco nominativo dei "contatti stretti" aziendali e dare notizia dei provvedimenti di sanificazione e di controllo sierologico posti in essere.
B "Contatti stretti" di un dipendente risultato positivo al test molecolare	Appena avvertito, il dipendente deve lasciare immediatamente il posto di lavoro e porsi in quarantena avvertendo il proprio medico di base di essere un "contatto stretto" di un collega risultato positivo. Seguire le istruzioni del medico. Il dipendente potrà riprendere servizio dopo 10 giorni di quarantena e tampone molecolare negativo oppure dopo 14 giorni se non ha sintomi. E' opportuno che il contatto stretto esegua un test molecolare per verificare di non essere positivo. Qualora risultasse positivo si segue la procedura del caso A.	Sospendere dal lavoro i soggetti interessati ed inviarli al proprio medico di base. Comunicare i nominativi all'ASL del dipendente positivo con cui sono venuti a contatto. Monitorare la quarantena e se qualcuno dei contatti stretti, a seguito di tampone molecolare, diviene dipendente positivo, procedere come nel caso A.
C Dipendente positivo ad uno screening sierologico o antigenico effettuato privatamente	Il dipendente deve porsi immediatamente in quarantena, avvertire l'azienda ed il proprio medico di base richiedendo l'esecuzione di un test molecolare. Deve comunicare all'azienda immediatamente l'esito del tampone fatto. Anche in caso di tampone negativo, il dipendente deve sottoporsi a nuovo screening sierologico dopo 15-20 giorni.	Ricevuta la comunicazione del dipendente, l'azienda provvederà ad informare il medico competente e collaborerà con lui per redigere una lista di contatti stretti in via preventiva. Se il dipendente è stato in servizio nei 14 giorni precedenti il test e se non sia già programmata, l'azienda effettuerà la sanificazione dei mezzi e dei locali frequentati dal dipendente anche in assenza dell'esito del tampone molecolare di conferma. Nel rispetto della privacy, manterrà informati i lavoratori sull'evoluzione del caso.

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 – Centro Polifunzionale INAIL Ed. 5 – 80143 NAPOLI

Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

 PEC segreteria@pec.arpacmultiservizi.it Mail segreteria@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214



D	Dipendente positivo ad uno screening sierologico o antigenico effettuato dall'azienda	Il dipendente deve porsi immediatamente in quarantena e avvertire il medico di base richiedendo l'esecuzione di un test molecolare, dando all'azienda immediata informazione dell'esito dello stesso. Anche in caso di tampone negativo, il dipendente deve sottoporsi a nuovo screening sierologico dopo 15-20 giorni.	Ricevuta la comunicazione del laboratorio che ha effettuato le analisi, per il tramite del medico competente, l'azienda comunicherà il risultato del test al dipendente e lo sospenderà dal lavoro, invitandolo a comunicare lo stato di quarantena al medico di base. Collaborerà con il medico competente per redigere una lista di contatti stretti in via preventiva. Se il dipendente è stato in servizio nei 14 giorni precedenti il test e se non sia già programmata, l'azienda effettuerà la sanificazione dei mezzi e dei locali frequentati dal dipendente anche in assenza dell'esito del tampone molecolare di conferma. Nel rispetto della privacy, manterrà informati i lavoratori sull'evoluzione del caso.
---	---	---	--

Notizie utili dal fondo FASDA

<https://www.fasda.it/rimborsi/>

A partire da lunedì 21 dicembre 2020, sarà possibile **usufruire** della nuova **garanzia assicurativa** denominata: **"Rimborso per vaccino antinfluenzale, tamponi e test per COVID-19"**.

La **suddetta** garanzia prevede un rimborso **"una tantum"** fino a 25,00 € da corrispondere **esclusivamente** ai lavoratori iscritti che, nel periodo 1° **settembre** 2020 / 31 marzo 2021, hanno **effettuato** o **effettueranno** – a **loro spese** – le seguenti prestazioni:

- Vaccino antinfluenzale
- Test sierologico
- Test rapido antigenico
- Test rapido in chemiluminescenza
- Tampone molecolare

Sarà possibile richiedere tale garanzia **esclusivamente** tramite l'Area Rimborsi all'interno del **Portale S.I.FASDA**.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 31 **maggio** 2021.

Il Fondo FASDA rimane a disposizione per eventuali **chiarimenti** tramite l'indirizzo mail rimborsifasda@fasda.it.

<https://www.fasda.it/garanzia-covid-19/>

INFEZIONE DA COVID-19 DIAGNOSTICATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Tale garanzia, valida dal 1° gennaio al 31 **dicembre** 2020, per i soli **dipendenti** iscritti, prevede i **seguenti** rimborsi:

INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO – POSITIVITÀ' COVID-2019

In caso di **ricovero ospedaliero** l'Assicurato dovrà inviare lettera di **dimissione ospedaliera** dalla quale si dovrà **evincere** la positività al COVID-19 e il numero di notti di **ricovero**, nel caso in cui sulla lettera di dimissioni non fosse indicata la positività al COVID-19 o **espressamente** indicato **Ricovero** per COVID-

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 – Centro Polifunzionale INAIL Ed. S – 80143 NAPOLI

Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

PEC segr.generale@pec.arpacmultiservizi.it Mail segr.generale@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214



19 sarà necessario inviare copia, conforme all'originale, della cartella clinica o ulteriore documentazione dalla quale si evinca la positività al virus.
Tale garanzia prevede una diaria giornaliera di euro 40,00 per un massimo di 50 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno.

INDENNITÀ' GIORNALIERA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE – POSITIVITÀ COVID-2019

Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l'Assicurato dovrà inviare i referti dei tamponi effettuati che attestino la positività/negatività al COVID-19 rilasciati dalle Autorità competenti.

Tale garanzia prevede un'indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni. La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l'Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.

INDENNITÀ IN CASO RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA – POSITIVITÀ COVID-2019

In caso di ricovero in terapia intensiva con necessità di intubazione, sarà necessario inviare copia della cartella clinica conforme all'originale, completa della lettera di dimissioni, dalla quale si evinca la permanenza in terapia intensiva con intubazione a causa di COVID-19. Nel caso di mancanza della cartella clinica, presentando la sola lettera di dimissione verrà liquidata esclusivamente la Diaria da Ricovero per COVID-19.

Tale garanzia prevede una diaria per la convalescenza complessivamente pari ad euro 1.000,00 nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato, aggiuntiva alla diaria del Ricovero. L'Assicurato dovrà debitamente compilare il relativo modulo di richiesta che potrà scaricare [cliccando qui](#) e, unitamente alla documentazione richiesta, inviarlo secondo le seguenti modalità:

- Posta elettronica seguente indirizzo: rimborsocovid19@unisalute.it
- Tramite la propria Area riservata accedendo al sito www.unisalute.it dove è possibile caricare online tutta la documentazione richiesta (compresa la copia del presente modulo) nell'area "Rimborsi", sezione "Ricoveri", tipologia "Ricovero con pernottamento".
- Raccomandata A/R all'indirizzo: UniSalute S.p.A. Spese Sanitarie Clienti – c/o CMP BO – Via Zanardi 30 – 40131 Bologna BO.

Contatti e indirizzi utili

Tutte le informazioni vanno rese al Coordinatore Area Personale Sandra MARTA (Cell.: 351 051 9797 – E-mail covid@personalearpacmultiservizi.it) che potrà fornire, quando necessario e anche ai fini della privacy, i recapiti del medico competente.

ARPAC Multiservizi Srl

Via Nuova Poggioreale 61 – Centro Polifunzionale INAIL Ed. 5 – 80143 NAPOLI

Tel. +39 081 0901461 Fax. +39 081 0901456

PEC segr.generale@arpacmultiservizi.it Mail segr.generale@arpacmultiservizi.it

P.IVA 04709971214



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si pubblichi con ogni effetto di legge sul sito ufficiale dell'Arpac Multiservizi il Provvedimento/delibera dell'A.U. n. 75 del 22.12.2020 avente ad oggetto: **Adozione DVR ai sensi degli articoli 18, 28 e 29 del D.Lgs 9 Aprile 2008 come modificato dal D.Lgs 106/09 e s.m.; Misure Anti -Covid 19 (aggiornato ai protocolli condivisi e confermati). Azioni a carico del lavoratore e dell'azienda in caso di infezione da Covid-19 (circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 e DPCM 3 Dicembre 2020).**

Con riserva di integrazioni e modifiche dei contenuti nei termini di legge.

Napoli, 22/12/2020

**Il Funzionario Incaricato
Resp. Pubblicazione Atti
Avv. Angela Pesce**



all

